

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole << di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 4>>;

b) al comma 4 le parole << in conformità al regolamento di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo>>;

c) al comma 4 dopo le parole << imprenditori commerciali>> sono aggiunte le seguenti: << , le organizzazioni sindacali>>;

d) alla lettera b), numero 3, del comma 4, dopo le parole << inquinamento acustico>> sono aggiunte le seguenti: << e atmosferico>>;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: ;

<< 4 bis. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.>>